

**N. R.G. 65896/2014**



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

UNDICESIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **65896/2014**

tra

**SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE  
- SOCIETA' PER AZIONI**

ATTRICE opponente

e

**I.O. S.R.L.**

CONVENUTA opposta

Oggi **26 novembre 2015** ad ore **11,58** innanzi al dott. Cristina Giannelli, sono comparsi:

Per SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA' PER AZIONI l'avv. TRICOLI AURELIO, oggi sostituito dall'avv. Nicola Simbari, il quale deposita copia cartacea delle note conclusive, nota spese e foglio di precisazione delle conclusioni.

Per I.O. S.R.L. l'avv. BIONDI CINZIA, oggi sostituito dalla dr.ssa Maria Raffaella Viti.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive e fogli di p.c. depositati in via telematica.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott.ssa Cristina Giannelli





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**UNDICESIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Giannelli ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**ex art. 281 sexies c.p.c.**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **65896/2014** promossa da:

**SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE**  
**- SOCIETA' PER AZIONI** (C.F. 06803880589), con il patrocinio dell'avv. TRICOLI  
AURELIO

ATTRICE OPPONENTE

contro

**I.O. S.R.L.** (C.F. 06962410962), con il patrocinio dell'avv. BIONDI CINZIA

CONVENUTA OPPOSTA

**CONCLUSIONI**

**Per SOFTLAB spa:**

*“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,*

***In via preliminare di rito***

*- accertare e dichiarare il difetto di competenza dell’intestato Tribunale per i motivi dedotti in premessa e, per l’effetto, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 17782/14 (R.G. 27564/14), con rimessione del giudizio dinanzi al Collegio Arbitrale;*

***Nel merito ed in via principale***

*- accogliere l’opposizione per le motivazioni esposte in atto e qui integralmente richiamate, accertare l’insussistenza del credito dedotto dall’opposta, dichiarare che nulla è dovuto e, conseguentemente, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo, ingiusto ed infondato;*



**in ogni caso**

- condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, con distrazione, anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

**In via istruttoria** si richiama alla documentazione depositata e si offre in comunicazione la nota spese.

**Per I.O. srl:**

*“La Società I.O. S.r.L., ut supra rappresentata e difesa, chiede che codesto Ecc.mo Tribunale , respinta ogni avversa richiesta, eccezione e/o conclusione, voglia così provvedere:*

***“in via preliminare:***

- a) accerti e dichiari, confermandola, la propria competenza, rigettando ogni avversa istanza e/o contestazione in merito per i motivi indicati da parte opposta;*
- b) confermi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto rigettando la domanda avversa per i motivi di cui in atti e, in particolare, non avendo provato controparte l'insussistenza del credito vantato dalla I.O. S.r.L.;*
- c) rigetti tutte le domande attoree come proposte in via preliminare e in via di ulteriore preliminare, ex adverso in quanto infondate in fatto e diritto, e quindi confermare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti di cui in atti;*

***nel merito:***

- d) rigetti tutte le domande svolte ex adverso nel merito perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;*
  - e) confermi il decreto ingiuntivo opposto e la sua provvisoria esecutività per i motivi di cui in atti;*
  - f) accerti, riconosca e dichiari fondata l'esistenza del diritto di credito per interessi di mora dovuti a seguito di comprovati ritardati pagamenti fatto valere con il ricorso per ingiunzione dalla odierna opposta per i motivi di cui in atti;*
  - g) conseguentemente, e per gli effetti, condanni l'opponente a pagare, in favore dell'opposta, la somma di € 14.523,24, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre alle spese legali, oltre al 12,5% per spese generali, I.V.A. e C.p.a. come per legge, oltre alle spese di procedura;*
  - h) in ogni caso e sempre, condannare l'opponente al pagamento delle spese e degli onorari del ricorso per decreto ingiuntivo e del presente giudizio;*
  - i) accertare i conoscere quale sussistente la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. tanto nell'an quanto nel quantum e per l'effetto condannare parte opponente al pagamento a favore della Società I.O. S.r.L. della somma pari ad € 4.000,00 o a quella che codesto Ecc.mo Giudicante riterrà congrua in virtù di quanto rappresentato nei motivi di cui al presente atto.*
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”*

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Softlab srl ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 17782/2014 con il quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto di pagare, in favore di I.O. srl, la somma di 14.523,24 a titolo di



interessi moratori commerciali dovuti per il tardivo pagamento dei corrispettivi per le prestazioni di assistenza e consulenza informatica eseguite in suo favore.

In via pregiudiziale, l'opponente ha eccepito l'incompetenza del giudice ordinario per effetto della clausola compromissoria contenuta nell'art. 14 delle condizioni generali pattuite *inter partes*.

L'eccezione è fondata.

L'art. 14 delle condizioni generali del contratto d'appalto di servizi stipulato dalle parti, infatti, così dispone: *“Le parti convengono che ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sia deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, i primi due nominati da ciascuna delle Parti, ed il terzo con funzioni di Presidente nominato dai primi due arbitri. [...] Il Collegio Arbitrale si riunirà in Roma e deciderà secondo diritto [...]”*.

Detta clausola compromissoria risulta essere stata richiamata in tutti i singoli contratti “di acquisizione di servizio consulenziale” sui quali si fondano le fatture azionate da I.O. srl in monitorio.

Ora, se è vero che il credito azionato riguarda esclusivamente gli interessi per il ritardato pagamento delle prestazioni eseguite da I.O. srl, ciò non toglie che si tratta sempre di questione relativa all'esecuzione del contratto e, in particolare, di esecuzione del contratto nella sua fase patologica.

Né vale a sostenere il contrario il richiamo, fatto da I.O. srl in sede di memoria conclusiva, alla pronuncia della Suprema Corte n. 6952/99. Nel caso specifico sottoposto alla Corte, infatti, si verteva in tema di contratto di appalto pubblico in relazione al quale era stato effettuato il collaudo, che – con la sua natura di negozio di accertamento, nuovo ed autonomo rispetto al contratto d'appalto - si poneva dunque come elemento di cesura rispetto al contratto originario. Nel caso sottoposto all'esame del Collegio, la vertenza riguardava interessi moratori “maturati in epoca successiva al collaudo, e, quindi, una questione relativa alla realizzazione delle risultanze del collaudo” (cfr. Cass. 6052/99 cit.)

Nel caso di specie, invece, si tratta, per usare le medesime parole utilizzate dalla Suprema Corte nella pronuncia citata, *“di controversia che concerne punti che restano disciplinati*



*dall'originario rapporto*”, vertendosi in materia di interessi moratori maturati sul corrispettivo dovuto per i servizi di assistenza contemplati nei contratti esecutivi.

In definitiva, dovrà essere dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice adito, per essere competente il Collegio degli Arbitri.

Sul punto, invero, la Suprema Corte ha stabilito che “*l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza di questa clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto*” (cfr. Cass. 28.07.1999, n. 8166).

Conseguentemente, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale sollevata da Softlab, deve dichiararsi la nullità del decreto opposto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto che non vi è stata istruttoria e che la presente fase decisoria si è svolta in forma semplificata.

Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara la carenza di giurisdizione del giudice ordinario adito, per essere competente il Collegio degli Arbitri stabilito nella clausola compromissoria *inter partes*: per l'effetto:
- dichiara nullo e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 2425,00 per compensi professionali, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e spese generali al 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Tricoli, che si dichiara antistatario.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 26 novembre 2015

Il Giudice  
dott. Cristina Giannelli

